



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/21 DEL 19.1.2010

Oggetto: Legge n. 449/1997, art. 32, comma 15. Programma assistenziale per ragioni umanitarie. Anno 2010 UPB S05.01.007.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 32, comma 15, le Regioni autorizzano le Aziende Sanitarie ad erogare, compatibilmente con le risorse disponibili prestazioni che rientrano in programmi assistenziali, approvati dalle Regioni stesse, a favore di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, che necessitano di cure di particolare specializzazione ed urgenza, con particolare riferimento a:

- cittadini provenienti da Paesi extra comunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza sanitaria.

L'Assessore, rilevando che negli anni precedenti è stato approvato il programma assistenziale per ragioni umanitarie, rappresenta la necessità che, anche per l'anno 2010, sia approvato il programma per assicurare le prestazioni sanitarie, in regime di ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche della Sardegna, a favore di cittadini che necessitano di cure di particolare specializzazione ed urgenza che rientrano nelle tipologie su indicate.

Obiettivo del programma di ricoveri per ragioni umanitarie è, inoltre, quello di supportare l'azione delle Istituzioni pubbliche e private, con sede in Sardegna, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, rendendo più incisiva la loro azione di aiuto e di sostegno alle realtà in cui tali Istituzioni operano.



L'Assessore propone che le richieste di intervento per usufruire dell'assistenza sanitaria, secondo quanto definito dalla presente deliberazione, siano inoltrate all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale da parte di Istituzioni o Organismi pubblici o privati con sede in Sardegna secondo le modalità specificate nell'allegato "modalità per ricoveri presso le Aziende Sanitarie della Sardegna di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea", parte integrante della presente deliberazione.

Il competente Servizio dell'Assessorato, per la valutazione di casi particolarmente complessi, potrà richiedere l'apporto di specifiche professionalità operanti nell'ambito della Commissione regionale per l'assistenza sanitaria all'estero, istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1991 o di altri specialisti del Servizio Sanitario Regionale. L'autorizzazione all'esecuzione della prestazione sanitaria richiesta sarà rilasciata in coerenza alle indicazioni dell'allegato di cui alla presente deliberazione. In caso di diniego sarà fornita adeguata motivazione.

Oltre al ricovero ospedaliero potranno essere autorizzate eventuali visite di controllo successive allo stesso e le terapie mediche e farmacologiche indispensabili per il trattamento del caso proposto nonché gli ausili protesici e i presidi di ortesi, non assicurabili nel Paese di origine.

Le spese per le prestazioni erogate sulla base della presente deliberazione trovano copertura nello stanziamento previsto nel Bilancio regionale 2010, UPB S05.01.007. È ammessa la compartecipazione alla spesa sanitaria per il ricovero, per la somministrazione dei farmaci, per i controlli e le terapie da parte di Associazioni pubbliche e private.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e preso atto del parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare il programma assistenziale per ragioni umanitarie per l'anno 2010, con riferimento a:
 - 1) cittadini provenienti da Paesi extra-comunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/21 DEL
DEL 19.1.2010

- 2) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza sanitaria;
- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, riguardante "Modalità per l'assistenza presso le Aziende sanitarie della Sardegna di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea – Protocollo operativo Anno 2010",;
 - di far fronte alle spese per le prestazioni autorizzate dall'Assessorato, con lo stanziamento previsto nel Bilancio regionale 2010, UPB S05.01.007.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci